Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 27 dicembre | Numero 304

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . . » 13

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e radiotelefonia ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 227;

Visto il R. decreto 11 luglio 1913, n. 1006, col quale è data esecuzione alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra;

Visti i decreti Luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1587 e 21 gennaio 1917, n. 180;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il ministro della marina e con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le navi di commercio a propulsione meccanica od a vela, addette al trasporto di passeggeri e quelle da carico aventi una stazza lorda di 1600 o più tonnellate devono essere, allorchè intraprendono la navigazione, munite di un impianto radiotelegrafico.

Art. 2.

Sono esonerate dell'obbligo dello impianto radiotelegrafico le navi addette al trasporto di passeggeri, aventi una stazza lorda inferiore alle cinquecento tonnellate, che compiano traversate di durata inferiore alle dieci ore, e non si allontanino più di cinquanta miglia dalla costa più vicina.

Il ministro dell'industria e commercio potrà, in casi eccezionali, dispensare dall'obbligo dell'impianto radiotelegrafico anche quelle navi per le quali, tenuto conto della rotta costiera, delle condizioni di viaggio locali, e di altre circostanze, riesca inutile la radiotelegrafia.

Art. 3.

Le navi obbligate ad avere un impianto radiotelegrafico sono, nei riguardi del servizio radiotelegrafico, ripartite in tre categorie secondo la classificazione stabilita, per le stazioni di bordo, dall'art. XIII-*b*) del regolamento di servizio annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale firmata a Londra il 5 luglio 1912, e cioè:

1ª *categoria*. — Navi con stazioni di bordo aventi un servizio permanente.

Sono classificate in 1ª categoria tutte le navi adibite a viaggi di lungo corso, riconosciute idonee a trasportare duecento o più persone.

2ª *categoria*. — Navi con stazioni di bordo aventi un servizio di durata limitata.

Sono classificate nella 2ª categoria tutte le navi, a qualunque servizio adibite, non classificate nella precedente categoria, nè nella successiva 3ª categoria.

3ª *categoria*. — Navi con stazioni di bordo che non hanno orario determinato.

Sono classificate nella 3ª categoria tutte le navi che trasportano meno di 50 persone, a qualunque servizio siano adibite.

Nel determinare il numero delle persone che la nave può trasportare, agli effetti del presente decreto, deve essere tenuto conto, complessivamente, del numero delle persone componenti l'equipaggio normale e del massimo numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, secondo i certificati rilasciati dall'autorità marittima.

Il proprietario o l'armatore di una nave classificata nella 2ª o nella 3ª categoria, ha diritto di esigere che la nave sia inscritta in una categoria superiore, qualora essa risponda a tutti gli obblighi stabiliti per la categoria superiore.

Art. 4.

Le navi che non abbiano l'obbligo di assicurare l'ascolto permanente, ma che debbano, a termini del presente decreto, essere munite di un impianto radiotelegrafico, saranno obbligate ad assicurare, durante la navigazione, un ascolto permanente, quando il Ministero giudicherà che ciò sia utile per la sicurezza della vita umana in mare.

Nel caso in cui fosse inventato ed approvato internazionalmente un apparecchio di ricezione automatico della chiamata di soccorso, potrà, sulle navi inscritte in seconda categoria aventi due radiotelegrafisti, essere sostituito uno di essi da una persona dell'equipaggio, all'uopo autorizzata, anche se adibita ad altri servizi di bordo.

Art. 5.

Gli impianti radiotelegrafici, imposti dal presente decreto, devono poter trasmettere di giorno, da nave a nave, dei segnali chiaramente percettibili, nelle circostanze e condizioni normali, ad una distanza minima di cento miglia marine.

Ogni nave obbligata ad avere un impianto radiotelegrafico, deve essere, in qualunque categoria essa sia classificata, provvista conformemente all'art. XI del regolamento annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale del 1912, di un impianto radiotelegrafico di soccorso, gli elementi del quale dovranno trovarsi nella migliore condizione possibile di sicurezza.

In ogni caso l'impianto di soccorso deve essere situato interamente nelle parti superiori della nave, tanto in alto quanto è praticamente possibile.

L'impianto di soccorso deve disporre, come è indicato dall'art. XI del regolamento suindicato, di una sorgente di energia unicamente ad esso destinata. L'impianto deve poter essere messo rapidamente in azione e funzionare per sei ore almeno con una portata minima di ottanta miglia marine per le navi inscritte nella prima categoria e di cinquanta miglia marine per quelle inscritte nelle altre due categorie.

Se l'impianto normale avente una portata, ai termini del presente articolo, di cento miglia almeno, soddisfa a tutte le condizioni sopra indicate, non è obbligatorio l'impianto di soccorso.

Art. 6.

Prima di esser messo in funzione ogni impianto deve essere ispezionato e collaudato da una Commissione composta di un ufficiale delle capitanerie di porto, di un delegato del Ministero della marina, specializzato in radiotelegrafia, e di un ispettore o perito del Registro navale italiano.

Il certificato di ispezione e di collaudo, che costituisce licenza di esercizio, a tenore dell'art. 9 del regolamento annesso alla Convenzione radiotelegrafica del 1912, conterrà le caratteristiche dell'impianto in relazione al decreto di concessione.

Esso verrà redatto in duplice originale, di cui una copia sarà consegnata al comando della nave, e non potrà essere rilasciato se l'impianto non soddisfa alle condizioni stabilite dalla Convenzione radiotelegrafica del 1912 e dal precedente decreto.

Gli impianti radiotelegrafici dovranno essere ispezionati almeno una volta all'anno da una Commissione di cui sopra.

Le spese per le inserzioni e i collaudi sono a carico del concessionario.

Art. 7

Ogni capitano di nave che riceve una chiamata di soccorso lanciata da una nave in pericolo è obbligato a recarsi in aiuto dei pericolanti.

Il capitano di ogni nave in pericolo ha il diritto di requisire, fra le navi che hanno risposto al suo appello, quella o quelle che giudica più idonee a prestargli soccorso. Egli non deve fare uso di un tale diritto se non dopo di aver consultato, per quanto è possibile, i capitani delle navi stesse. Questi sono obbligati ad ottemperare immediatamente alla richiesta, recandosi, a tutta velocità, al soccorso dei pericolanti.

I capitani delle navi ai quali incombe l'obbligo della prestazione di soccorso ne sono liberati dal momento che il capitano o i capitani requisiti abbiano fatto conoscere che ottemperano essi alla requisizione o che il capitano di una delle navi giunte sul luogo del sinistro abbia fatto loro conoscere che il loro soccorso non è più necessario.

Se il capitano di una nave si trova nella impossibilità, o non considera ragionevole o necessario, nelle circostanze speciali del caso, di portarsi in soccorso della nave in pericolo, ne informa immediatamente il capitano di questa.

Egli deve inoltre trascrivere nel suo giornale di bordo le ragioni che permettano di giudicare la sua condotta.

I concessionari delle stazioni di bordo hanno l'obbligo di segnalare alla Direzione generale della marina mercantile tutte le infrazioni alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto i proprietari e gli armatori di navi dovranno, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere al Ministero delle poste e dei telegrafi la debita concessione per le stazioni radiotelegrafiche da sistemare a bordo delle navi esistenti, non ancora munite di apparecchi radiotelegrafici e non esonerate dall'avere l'impianto ai sensi dell'art. 2.

Per le navi che saranno nazionalizzate dopo la data del presente decreto, e che in forza di esso abbiano obbligo di avere apparecchi radiotelegrafici a bordo, non verrà rilasciato l'atto di nazionalità od il passavanti provvisorio, qualora i proprietari o gli armatori suddetti non dimostrino di avere presentata la relativa domanda di concessione della stazione radiotelegrafica di bordo.

I proprietari o gli armatori, mediante domanda da indirizzare al Ministero delle poste e dei telegrafi, possono ottenere che l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche a bordo delle proprie navi sia effettuato da Ditte, Società o Compagnie radiotelegrafiche private.

In tal caso la concessione delle stazioni di bordo potrà essere data a tali Ditte, Società o Compagnie.

I proprietari o gli armatori però, anche in questo caso, restano soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Nelle domande di concessione ed in quelle dirette ad ottenere che le stazioni radiotelegrafiche di bordo siano esercitate da Ditte, Società o Compagnie radiotelegrafiche private, dovranno essere indicate chiaramente tutte le caratteristiche delle navi, sufficienti a poter determinare la categoria in cui la nave deve essere classificata, secondo il precedente art. 3.

Le domande suddette dovranno essere presentate alle rispettive capitanerie di porto, le quali, dopo di aver accertato che le caratteristiche delle navi indicate nelle domande sono esatte, inoltreranno le domande stesse alla Direzione generale della marina mercantile.

Questa designerà la categoria come sopra, fisserà la data in cui ciascuna stazione di bordo dovrà essere pronta a funzionare, e, con tali indicazioni, trasmetterà la domanda stessa al Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale emetterà il relativo decreto di concessione.

Per casi constatati di forza maggiore, potranno essere concesse delle proroghe, alla data suddetta, dalla Direzione generale della marina mercantile.

Art. 9.

Non saranno concesse le spedizioni alle navi per le quali non sia stata fatta la domanda di concessione dell'impianto entro il termine fissato dall'art. 8 o che, avendo la concessione, non abbiano la stazione in ordine secondo le anzidette disposizioni ed in funzione entro il termine fissato dal decreto di concessione, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma del precedente art. 8.

Per le navi che non abbiano ottemperato all'obbligo dell'impianto radiotelegrafico, ma che debbano esercitare la navigazione perchè destinate a servizi pubblici o di interesse nazionale, il Ministero dell'industria e commercio può disporre che l'impianto e l'esercizio della stazione radiotelegrafica sia fatto d'ufficio, a spese del proprietario della nave.

Tali spese e quelle di esercizio della stazione saranno esigibili nel modo indicato dall'art. 205 del Codice della marina mercantile.

Art. 10.

Nulla è innovato in ordine a quanto è disposto dal R. decreto 4 novembre 1919, n. 2223, circa la concessione dei brevetti internazionali per i radiotelegrafisti.

Art. 11.

Il presente decreto, che abroga i decreti Luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1587 e 21 gennaio 1917, n. 180, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SECHI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1790 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, concernente il testo unico delle disposizioni relative alle case popolari ed economiche;

Constatata la necessità di vigilare la esecuzione dei lavori che si eseguono con finanziamento statale, allo scopo di controllare la erogazione dei fondi ed esigere che le costruzioni procedano in piena conformità ai piani approvati;

Ritenuto che all'attuazione dei compiti predetti deve concorrere l'utilizzazione dei vari elementi tecnici dipendenti dalle varie Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti autonomi che sono emanazione dello Stato o da questi vigilati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vigilanza tecnica sulle costruzioni di case popolari ed economiche che vengono eseguite col contributo governativo nel pagamento degli interessi o con mutui somministrati dalla Cassa depositi e prestiti è esercitata in tutto il Regno dai funzionari del genio civile, degli uffici tecnici di finanza, del servizio costruzioni delle ferrovie di Stato, dei servizi che offrano affinità tecniche nei Ministeri dell'agricoltura e del lavoro, degli uffici tecnici dei Comuni, delle Provincie, degli Istituti autonomi per case popolari o in genere col concorso di ogni altra Amministrazione o istituzione che emani dallo Stato o sia da questo vigilata.

Art. 2.

L'incarico ispettivo ai funzionari di cui al precedente articolo è conferito dalle autorità dalle quali rispettivamente dipendono, su richiesta del Ministero d'industria e commercio rivolta alle autorità predette o direttamente o a mezzo del prefetto.

Ai funzionari che eseguono ispezioni a norma del presente decreto spettano le competenze che per tale genere di ispezioni sono stabilite a favore dei funzionari del genio civile, ovvero quelle competenze che le varie Amministrazioni abbiano in consuetudine per missioni affini.

Le spese relative sono a carico delle aziende costruttrici ispezionate e saranno liquidate in base a distinta che sarà trasmessa alle aziende stesse dall'Amministrazione alla quale appartiene il funzionario.

Art. 3.

Il ministro d'industria e commercio è incaricato di emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1706;

Veduti i Nostri decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231;

Veduto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 842;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nelle tabelle *A, B, C, D, E, F,* annesse al R. decreto 13 maggio 1920, n. 842, alla parola « servizio », e in ogni luogo ove essa ricorre, è sostituita la parola « grado ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1811 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, viene aggiunto il numero seguente:

4-*bis*. Ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina, non provvisti di alloggio in locali dell'Amministrazione, L. 30; indennità mensile di residenza non cumulabile con quelle di cui ai precedenti numeri 3 e 4.

Art. 2.

I numeri 95 e 96 del suddetto specchio III sono sostituiti dai seguenti:

95. Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina:
Effettivi L. 2,50; soprassoldo giornaliero di servizio.
Aggregati L. 1,75; id. id.

96. Militari del personale di governo degli stabilimenti stessi, ogni qualvolta siano comandati per il servizio di ronda e vigilanza notturna, L. 0,80.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 661;

Veduto il parere in data 2 agosto 1920 della Commissione di vigilanza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alla tenuta denominata «Mezza Selva», situata nel territorio del comune di Palestrina, presso la via Labicana, ed intestata in catasto a Barberini principessa donna Maria, ai numeri particellari 1 a 11, 12 resto, 14, 17 a 84, 84 sub 1, 85 a 140 del catasto del comune di Palestrina alla sezione III, per una superficie di tavole censuarie 12866,96, pari ad ettari 1286,69,60, e confinante con i territori dei comuni di Zagarolo, Rocca Priora, Artena, Labico e con altri terreni del territorio di Palestrina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1912, n. 490, con cui venne approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata in data 12 luglio 1911 con la «Società anonima per le ferrovie salentine» per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Francavilla a Locorotondo;

Visto il R. decreto 4 giugno 1914, n. 654, mediante il quale fu approvata e resa esecutoria la Convenzione suppletiva 20 aprile 1914, che modifica parzialmente la suddetta Convenzione 12 luglio 1911;

Vista l'istanza 11 maggio 1920, con la quale la Società ha chiesto delle nuove modifiche alle modalità e ai patti delle precedenti Convenzioni;

Visti il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1327;

Visto il parere della Commissione istituita con l'articolo 7 del citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la Convenzione suppletiva stipulata il 18 novembre 1920 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti della Società anonima per le ferrovie salentine, per la parziale modifica delle Convenzioni 12 luglio 1911 e 20 aprile 1914, relative alla concessione della ferrovia Francavilla-Locorotondo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1796. Regio decreto 5 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Scuola Rosa De Aglio » di Scaria è eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Scaria e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1797. Regio decreto 2 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione Finetti-Piccolomini » di Siena è eretta in ente morale, sotto la amministrazione della Società di esecutori di pie disposizioni di Siena e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Pugliese Samuele, ispettore generale del Ministero dell'interno, è nominato commissario straordinario per le località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, con le attribuzioni stabilite dall'art. 40 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315.

L'assegno da corrispondere al detto commissario straordinario, a termini dell'ultimo comma del citato articolo, è stabilito in giornaliere cinquanta lire.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 1° settembre 1919, con la quale il Consiglio provinciale di Ferrara stabiliva di inscrivere, nell'elenco delle strade della Provincia, il tratto comunale di Comacchio, che va dalla casa del fanalista di Porto Garibaldi alla stazione di salvataggio;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i comuni della Provincia, non vennero proposti reclami, giusta il certificato del segretario generale della Provincia 2 aprile corrente anno;

Che il tratto di strada in questione, lungo m. 150, forma il naturale prolungamento della provinciale che da Magnacavallo arriva al nucleo di case abitato che sorgono sulle dune, e dà adito perciò alla gente di mare di accedere al Molo nord ed alla imboccatura del porto;

Che pertanto il detto tratto di strada possiede i requisiti voluti dall'art. 14 della legge organica sui lavori pubblici per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Ferrara il tratto in prolungamento della Comacchio-Porto Garibaldi, dalla casa del fanalista alla stazione di salvataggio, lungo m. 150.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 22 ottobre 1920:

Perna Umberto, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° ottobre 1920 e per la durata di altri due mesi.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 188 obbligazioni create per le **Opere edilizie della città di Roma**, in dipendenza delle leggi 20 luglio 1890 n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse per la 1ª serie (*A*) in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262, state sorteggiate nella 28ª estrazione seguita in Roma il 25 novembre **1920.**

1	163	177	197	233
263	311	313	345	53[illegible]
571	608	622	655	6[illegible]9
698	758	822	935	939
950	957	1050	1231	1257
1318	1333	1356	1400	1415
1456	1475	1478	1489	1593
1648	1681	1707	1728	1802
1825	1993	2033	2079	2084
2088	2267	2354	2528	2567
2630	2643	2725	2761	2808
2833	2851	2929	2994	3009
3027	3049	3063	3129	3150
3195	3224	3425	3547	3638
3728	3759	3765	3792	3927
3953	4037	4079	4128	4142
4173	4441	4449	4452	4457
4467	4515	4539	4575	4577
4729	4739	4879	4883	4906
4971	4996	5034	5052	5162
5172	5484	5536	5583	5707
5716	5742	5826	5952	6014
6073	6143	6182	6242	6270
6393	6526	6605	6724	6774
6797	6799	6976	7114	7115
7129	7193	7248	7502	7537
7565	7772	7783	7810	7819
7825	7828	7925	7979	8173
8175	8195	8214	8316	8366
8394	8489	8493	8570	8594
8674	8733	8770	8775	8830
8845	8874	8892	8908	8932
8945	8950	8973	9062	9140
9205	9212	9326	9339	9395
9440	9488	9505	9519	9668
9828	9878	9898	9907	9938
9982	10018	10095	0194	10333
10364	10409	10482		

Le obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1920 ed il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1º gennaio 1921, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente a questa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi:

Cedola { dal n. 57 - scadenza 1º luglio 1921
al n. 70 » 1º gennaio 1928.

Roma, il 25 novembre 1920.

Il direttore capo della divisione: *Borgia.*
Il direttore generale: *Garbazzi.*

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 23 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 25	Berlino	40 5[illegible]
Londra	103 268	Vienna	7 30
Svizzera	444 6250	Praga	[illegible] 65
Spagna	377 80	New York	29 14

Oro 409 44

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 785	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Mustilli cav. Leonardo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 maggio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 1º febbraio 1920:

Ongaro cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

De Palma cav. Giov. Battista, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 maggio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 1º febbraio 1920:

Pecori-Giraldi nobile patrizio di Firenze conte Alfredo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 1º febbraio 1920:

Reganoni cav. Giovanni, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI SICILIA.

Situazione provvisoria al 30 novembre 1920

Cassa	91,000,000
Portafoglio s piazze italiane	175,000,000
Anticipazioni ordinarie	88,000,000
Portafoglio sull'estero.	14,000,000
Conti correnti all'estero.	21,000,000
Circolazione c commercio.	155,000,000
Circolazione c Stato	538,000,000
Debiti a vista.	147,000,000
Depositi e c fruttifero.	64,000,000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco	227,000,000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione.	23.26 0[0

ERRATA-CORRIGE

A pag. 3710 della *Gazzetta ufficiale* n. 285 del 3 dicembre 1920 (Elenco smarrimento certificati - 1ª pubblicazione), alla penultima intestazione dell'elenco stesso, che dice:

« Cons. 3 0[0. — Comune di San Giuliano, prov. di Milano, rendita L. 9, il numero d'iscrizione deve essere 25560 anzichè 22560 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta ufficiale* ».

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1707 — Data della ricevuta: ? — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ? — Intestazione della ricevuta: Gagglanese Ferdinanda fu Biagio, moglie di Bava Armando — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 8000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza....

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 507 — Data della ricevuta: 26 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Catanoso Vincenzo fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data della ricevuta: 30 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Cartelli Carmelo, quale ff. sindaco del comune di Sortino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita lire 622,96 — Debito comuni di Sicilia — Decorrenza 1° luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 dicembre 1920.

Il direttore generale
Garbazzi.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 15). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5	84687	1095 —	Lanza *Angelo*, Luigi e Malvina di Egidio (detto Arturo), minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Lanza Egidio (detto Arturo), tutti sotto la curatela speciale di Beretta Annibale fu Giovanni, domic. a Milano, e quali eredi indivisi del fu Lanza Luigi *quondam* Santino	Lanza *Angela*, Luigi e Malvina di Egidio (detto Arturo), minori, ecc., come contro
5 %	082004	140 —	Marco Cleopatra fu Stefano, *nubile*, domic. a Netro (Novara); con usufrutto vitalizio a Perin-Ostera Orsola fu Giovanni, vedova di Marco Stefano	Marco Cleopatra fu Stefano, *minore, sotto la curatela del marito Tamagno Clelio*, domic. a Netro (Novara); con usufrutto vitalizio, come contro
3,50 %	564020	140 —	Barolat-*Lovisa* Giovanni Battista fu Giacomo, domic. in Lessolo (Torino)	Barolat-*Luisa* Giovanni Battista fu Giacomo, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stato notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.